

*Relatore - Dott.ssa Elisabetta Candidi Tommasi*

*(Giudice Terza Sezione Civile Tribunale di Bologna)*

Buon pomeriggio a tutti. La tematica che ci accingiamo ad affrontare è una tematica complessa. Dobbiamo esserne consapevoli, come dobbiamo anche essere consapevoli che l'adozione delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale comporta il rischio di una sua banalizzazione, che però va affrontato con la preoccupazione che tale banalizzazione non sia eccessiva.

Per quale motivo ad un certo punto la giurisprudenza di merito sceglie il sistema tabellare? Sottolineo che nell'ambito di questi incontri organizzati dall'Osservatorio, questo è l'unico tema di diritto sostanziale, in quanto tutti gli altri incontri hanno riguardato i temi di diritto processuale che l'Osservatorio ha affrontato.

Le ragioni risalgono alla genesi giurisprudenziale sia del danno biologico, ancora negli anni Settanta, che poi successivamente negli anni Novanta delle tabelle per la sua liquidazione.

Perché tra gli operatori del diritto nasce l'esigenza di queste tabelle? Perché il danno biologico, creato dalla giurisprudenza di merito e in un primo momento ricondotto al cosiddetto *tertium genus* a fianco del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale, necessitava di una valutazione equitativa in considerazione del suo carattere non patrimoniale.

Le proposte tabellari che vari Tribunali, alla fine degli anni Ottanta e negli anni Novanta, cominciano ad elaborare sono una sorta di parametrizzazione di un'equità collettiva che consenta al singolo Giudice di evitare il rischio dell'arbitrarietà, rischio inevitabilmente insito nel riferimento ad una equità senza alcun aggancio.

Il Tribunale di Bologna, dopo l'adozione di una prima tabellazione ancorata al

vecchio criterio della triplo della pensione sociale e bocciata dalla Cassazione in quanto tabellazione ancorata a parametri di carattere patrimoniale, è approdato ormai da qualche anno, sancendo questo passaggio con l'adozione delle tabelle 2008 della Terza Sezione Civile, all'adozione delle tabelle del Tribunale di Milano.

La fortuna delle tabelle del Tribunale di Milano, che come è notorio sono adottate da tanti Tribunali a livello nazionale, va ricondotta alla consapevolezza degli operatori del diritto che queste tabelle sono frutto di un approfondito confronto tra il mondo giuridico da una parte e la componente dei medici legali dell'altra. Questo incontro ha valorizzato il criterio della progressività dell'ammontare delle poste risarcitorie, rispetto al cosiddetto punto individuato quale parametro monetario, in corrispondenza della progressione della percentuale di invalidità; tenendo poi conto anche dell'età del soggetto danneggiato attraverso l'individuazione dei coefficienti di demoltiplicazione decrescenti a mano a mano che l'età del danneggiato avanza. Così le tabelle del 2008, antecedenti alle Sezioni Unite del novembre 2008, si rifanno a queste tabelle milanesi.

È notorio che le citate Sezioni Unite 26972 /26975 irrompono sul proscenio della giurisprudenza di merito con fragore, in considerazione di un loro passaggio che sembra mettere in discussione la risarcibilità del danno morale nell'ipotesi di riconoscimento del danno biologico. Infatti le Sezioni Unite, pur avendo in un primo passaggio nel paragrafo 2.10 affermato il contrario, nel paragrafo 4.9, che è il paragrafo che si riferisce alla liquidazione dal danno non patrimoniale, affermano testualmente che “determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale da un terzo alla

metà del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il Giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche del soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.

A fronte di questo pronunciamento della Cassazione, il dibattito che ne è seguito è stato acceso e le prime applicazioni della giurisprudenza di merito contraddittorie, anche in questo stesso Tribunale di Bologna.

Ben presto, però, la stessa Cassazione, seppure a Sezioni semplici, ha puntualizzato, riaffermando il riconoscimento della risarcibilità del danno morale. Al proposito cito – e non sono le uniche – già alla fine del 2008 la sentenza della Cassazione 29191, cui segue poi nel 2009 la Cassazione 479, cui segue sempre nel 2009 la Cassazione 13530 ed ancora la 5770: sono tutte sentenze che, a fronte di una liquidazione del danno biologico per la lesione dell'integrità psico-fisica, affermano anche la risarcibilità del danno morale.

Questa resurrezione del danno morale, come è stata chiamata in dottrina, viene ulteriormente avvalorata da due provvedimenti legislativi che sono il D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37, che disciplina il riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, e il D.P.R. 30 ottobre 2009 n. 181, relativo al regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice; entrambi i provvedimenti legislativi esplicitamente individuano i criteri per la liquidazione del danno biologico e in più del danno morale.

In questo contesto, intanto, gli Osservatori di vari Tribunali si riuniscono per valutare come aggiornare la tabellazione giurisprudenziale, soprattutto le

tabelle milanesi in auge in molti di questi tribunali; il confronto che ne scaturisce è anche aspro, anch'io ho avuto modi di partecipare a questi incontri che si sono svolti a Torino e poi a Milano. Alla fine prevale l'impostazione di recepire la ricostruzione di una figura di danno non patrimoniale necessariamente unitaria, come sancito dalle Sezioni Unite, attraverso un predeterminato aumento del valore del vecchio danno biologico, corrispondente al riconoscimento della cosiddetta sofferenza soggettiva. Si tratta di un modo nuovo di chiamare, con la locuzione sofferenza soggettiva, il vecchio danno morale. Si preferisce l'utilizzo di questa locuzione proprio per attenuare il contrasto con chi ritiene che le Sezioni Unite non consentano un risarcibilità del danno morale, bensì soltanto una personalizzazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica attraverso il riconoscimento appunto della componente della sofferenza soggettiva, accanto a quella strettamente biologica.

Le note esplicative di corredo alle nuove tabelle di Milano, che escono nell'estate del 2009, prevedono pertanto una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, sia nei suoi risvolti anatomico-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.

Le tabelle di Bologna richiamano espressamente le note esplicative del Tribunale di Milano.

Nell'autunno 2009, dopo la pubblicazione delle Tabelle di Milano, la Terza Sezione del Tribunale di Bologna decide collegialmente di adottare le nuove tabelle di Milano; se ne discosta parzialmente, ma solo per incrementare

ulteriormente la possibilità di personalizzazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica.

Infatti, come si può leggere nelle tabelle 2009 di Bologna proiettate sullo schermo, nella prima frase del primo periodo effettivamente si dice che, adottando le tabelle del 2009 del Tribunale di Milano, si fa riferimento al paragrafo uno delle note esplicative a supporto delle tabelle 2009 del tribunale di Milano. Dopodiché, quando si passa alla lettura della seconda frase del primo periodo, si individua uno schema di calcolo monetario al fine di personalizzare la componente "sofferenza soggettiva" in modo autonomo rispetto alla personalizzazione della componente consistente negli specifici aspetti anatomico-funzionali e relazionali, trattati nella terza frase del primo periodo.

Infatti la seconda frase del primo periodo delle tabelle 2009 prevede che "qualora nel caso concreto il giudice voglia, in relazione alle particolari caratteristiche del caso, riconoscere un aumento per la sofferenza soggettiva maggiore di quello tabellare, l'importo è determinato aumentando il punto biologico di una percentuale maggiore di quella indicata nella terza colonna della tabella; dopo di che l'importo ottenuto viene moltiplicato per i punti di invalidità e viene applicato il moltiplicatore corrispondente all'età; in casi particolari il suddetto aumento potrà prescindere da tale modalità di calcolo"; invece la terza frase del primo periodo delle tabelle 2009 prevede che " per l'aumento personalizzato relativo a particolari aspetti anatomico-funzionali e relazionali cui alla penultima colonna delle tabelle di Milano si terrà conto solamente delle concrete circostanze soggettive allegate e provate".

In realtà, quando in previsione di questo incontro mi sono riunita con i colleghi della terza sezione per conoscere le percentuali di applicazione di

queste personalizzazioni, è emerso che la doppia personalizzazione prevista dalle nostre tabelle 2009 nel concreto non è praticamente quasi mai avvenuta. È a volte intervenuta la personalizzazione prevista dalla terza frase del primo periodo, cioè quella relativa a specifici aspetti dinamico-relazionali, nei casi in cui, come esplicitamente evidenziato nella frase medesima, concrete circostanze soggettive siano risultate allegare e provate in concreto.

A questo proposito sottolineo che la prova della sofferenza soggettiva è facilmente ipotizzabile anche come presuntiva, in relazione a circostanze anche solo allegare; alla prova presuntiva fanno riferimento le stesse tabelle di Milano nelle relative note esplicative. Viceversa, per quanto riguarda gli aspetti dinamico-relazionali specifici, la prova deve essere fornita in concreto. Di questo poi tratterà più diffusamente l'avvocata Palumbi.

L'attitudine personalizzatrice di queste nuove tabelle ci ha indotto poi, sempre come Terza Sezione, a discostarci da quello che era l'orientamento delle precedenti tabelle 2008, che prevedevano l'applicabilità delle tabelle di legge previste per le micro da incidente stradale a tutte le micropermanenti.

Infatti, a fronte del forte richiamo delle Sezioni Unite alla personalizzazione e a fronte del nostro impegno per trovare le strade per la maggiore personalizzazione possibile, abbiamo ritenuto che le tabelle di legge dovessero restare applicabili soltanto dove lo sono obbligatoriamente, e cioè per gli incidenti stradali causativi di micropermanenti e successivi alla data del 4/4/2001. Così questo prevede il secondo periodo della prima pagina delle tabelle 2009 della terza sezione del tribunale di Bologna.

Altro problema che ci siamo posti nell'affrontare la redazione delle tabelle post sezioni unite riguarda un aspetto non affrontato dalle tabelle di Milano, e cioè come procedere nell'ipotesi di obbligatoria liquidazione autonoma del solo

danno biologico per le micropermanenti da incidente stradale post 4 aprile 2001; in particolare il problema consiste nella operatività della soglia prevista dall'art. 139, comma 3° del Codice delle Assicurazioni anche con riguardo alla personalizzazione coincidente con il riconoscimento della sofferenza soggettiva o morale che dir si voglia.

Ricordo che il comma 3° che ho citato recita: “l'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1° può essere aumentato dal Giudice in misura non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”.

La terza sezione ha deciso di evidenziare che tale limitazione non vale per la sofferenza soggettiva; così il terzo ed ultimo periodo della prima pagina delle tabelle 2009 prevede che “laddove il giudice debba obbligatoriamente utilizzare le tabelle di legge, la sofferenza soggettiva sarà riconosciuta tramite la liquidazione di una percentuale dell'ammontare del danno biologico da invalidità permanente, compresa tra il 25 e il 50%; al proposito si ritiene che la limitazione alla misura non superiore ad un quinto dell'aumento del danno biologico di cui al comma terzo dell'articolo 139 codice assicurazioni private vada riferita unicamente alla personalizzazione inerente specifici aspetti dinamico-relazionali, e non alla sofferenza soggettiva in esame”.

Questo perché, nel momento in cui il Codice delle Assicurazioni, e prima la legge 57 del 2001, sono stati emanati, era pacifica l'autonoma risarcibilità del danno morale, e quindi quella limitazione non poteva riferirsi al danno morale.

Al proposito voglio sottolineare che recentemente, con la sentenza 19816 del 2010 della Cassazione, sembra che questa presa di posizione abbia trovato riscontro; infatti la cassazione ha sancito la fondatezza del motivo di

opposizione che denunciava l'omesso risarcimento del danno morale; nel caso in esame il Giudice di Appello aveva negato il risarcimento del danno morale con la motivazione che la legge 57 del 2001 non prevede la sua assegnazione; la Cassazione ha ritenuto che il motivo fosse fondato, rilevando come la legge 57 del 2001, poi trasfusa nel Codice delle Assicurazioni private, riguardi soltanto i criteri di liquidazione del danno biologico, senza che questo però escluda che il Giudice possa tener conto anche della sofferenza morale subita dal danneggiato.

Passando alla seconda pagina delle tabelle 2009, la sofferenza soggettiva viene riconosciuta anche nella liquidazione del danno non patrimoniale temporaneo. Anche in questo caso si fa riferimento alla tabellazione di Milano, e precisamente al secondo paragrafo delle note esplicative alle tabelle di Milano, laddove la voce per la liquidazione della temporanea fra 88 e 132 euro viene modificata, aumentando la vecchia quantificazione, relativa soltanto al danno biologico, di una percentuale che va da un minimo del 25% a un massimo del 50%. In più, rispetto alle tabelle di Milano, quelle di Bologna applicano lo stesso meccanismo anche per la personalizzazione, attraverso il riconoscimento della sofferenza soggettiva, della temporanea relativa alla invalidità temporanea da incidente stradale causativo di micropermanente; quindi, come si legge nel secondo periodo della seconda pagina delle tabelle 2009, “ qualora invece debba essere applicato il valore di legge (e cioè per gli incidenti stradali post 4/4/01) anche tale valore sarà soggetto all'aumento tra il 25 e il 50% di cui sopra, corrispondendo così all'attualità (e cioè nella vigenza del decreto ministero sviluppo economico del 19/6/09 che quantifica il danno biologico temporaneo in euro 42,48 al giorno) ad un importo compreso tra euro 53,10 e euro 63,72; anche in questa ipotesi il quantum giornaliero



corrisponderà all'importo minimo di euro 53,10, vertendosi in materia di micro permanenti”

Tenete conto che, poi, nel frattempo è entrato in vigore il Decreto ministeriale 27/5/10, che ha aumentato il quantum giornaliero di 42,48 euro a 43,16 euro, quindi la forbice, calcolata sempre come sopra, viene ad essere compresa fra 53,95 euro e 64,74 euro.

Nel 2010 la Terza Sezione non è uscita con un'altra tabella di aggiornamento, poiché le tabelle del 2009 sono state in realtà pubblicate nella seconda metà del 2009; si è ritenuto quindi incongruo all'inizio del 2010 uscire con l'aggiornamento. Questo aggiornamento Milano lo farà sicuramente nel 2011, come è stato preannunciato; credo che poi Bologna lo recepirà, come ha sempre fatto.

In questo contesto, passando così ad illustrare il lavoro svolto dal gruppo sul danno non patrimoniale che si è formato in seno all'Osservatorio civile di Bologna, si è posto il problema se il nuovo assetto del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica poteva comportare l'opportunità di una rivisitazione dei quesiti standard da sottoporre al medico legale. Il nuovo quesito medico-legale, che è proiettato sullo schermo, proviene dal lavoro di questo gruppo, che ha visto come magistrati me e il collega Marchesini in rappresentanza dei Giudici del lavoro e come rappresentanti del Foro gli avvocati Francesca Palumbi, Lovato e Chiussi.

Nell'affrontare questa problematica il gruppo è stato sollecitato da una proposta proveniente dal SISMLA, e cioè il sindacato dei medici legali, di cui all'epoca era Presidente il Prof. Vergari, oggi presente come relatore. Le due novità che conteneva la proposta pervenuta dal SISMLA erano che, dopo il

solito quesito sul danno biologico, venivano proposti due distinti quesiti, intitolati rispettivamente *Componente dinamico-relazionale personale* e *Pregiudizio morale*. In particolare, con quest'ultimo quesito veniva proposta una valutazione del pregiudizio morale, inteso come effettiva consistenza del dolore riconducibile alla patologia accertata. Il gruppo considerava al proposito necessario un confronto con gli operatori medico-legali e quindi organizzava un incontro, che avveniva nel novembre 2009, anche in previsione del Convegno Nazionale SISMLA che vi sarebbe stato alla fine di quel mese, e vedeva come interlocutori il Prof. Vergari per la componente SISMLA, il Prof. Vasapollo per la componente universitaria, il Dott. Mastroberto in quanto estensore, insieme ad altri medici legali, di un testo che, tra l'altro, aveva proprio considerato la possibilità di parametrizzazione della sofferenza sia temporanea che permanente. Venivano così discusse, in questo gruppo allargato, le perplessità del nostro gruppo sul danno non patrimoniale circa la impostazione dei nuovi quesiti.

Nella bozza di questi quesiti predisposti dalla SISMLA veniva proposto di delegare al medico legale non solo la descrizione, ma anche la valutazione della sofferenza soggettiva. Su questo il gruppo danno non patrimoniale dell'Osservatorio manifestava perplessità, perché riteneva che la valutazione della sofferenza soggettiva fosse compito del Giudice, il quale può e deve considerare al proposito anche gli altri elementi probatori della sofferenza morale, quali emergono dagli atti di causa, anche non riconducibili all'accertamento medico-legale. Queste perplessità inducevano ad accorpare il quesito sulla sofferenza soggettiva al quesito intitolato “danno biologico permanente”, in conformità con il principio della liquidazione unitaria del danno non patrimoniale per la lesione dell'integrità psico-fisica, già scelto con

l'adozione delle tabelle 2009, e a formulare tale quesito in maniera descrittiva anziché valutativa. In pratica si decideva di aggiungere, al quesito n.4 sul danno biologico permanente, un'ultima parte di cui viene chiesto al medico legale di segnalare e descrivere “le eventuali circostanze che, nel caso concreto in esame, rilevano ai fini della valutazione della sofferenza soggettiva, ma solamente se comportano tale valutazione in misura apprezzabilmente superiore a quella media presente nei danni permanenti di analoga entità”.

Perché il quesito veniva formulato in maniera solo eventuale? Questo perché la sofferenza media connaturata al tipo di lesione in esame è già considerata dal medico legale; qui si trattava soltanto di esplicitare le ipotesi in cui ci fosse una sofferenza maggiore, tenuto anche conto che le tabelle di Milano quantificano già la sofferenza morale, quando è media, individuando una percentuale standard, che è quella per intenderci della terza colonna della tabella di Milano. In pratica l'eventuale risposta positiva al nuovo quesito 4 può comportare quella personalizzazione di cui alla seconda frase del primo periodo delle tabelle 2009 di Bologna.

Un altro motivo ci induceva a scegliere la formulazione in forma eventuale del quesito sulla sofferenza soggettiva; è stata la preoccupazione di non dare spazio ad un contraddittorio sul punto non effettivamente necessario, quando, nel caso concreto, non si è di fronte ad una sofferenza soggettiva di carattere particolare, bensì media, e quindi già congruamente risarcita tramite il riconoscimento della percentuale di cui alla terza colonna delle tabelle di Milano.

In sede di gruppo si è discusso anche molto sulla scelta della locuzione “sofferenza soggettiva”, piuttosto che sofferenza morale, oppure danno morale, oppure pregiudizio morale. Alla fine si è scelta la locuzione

“sofferenza soggettiva” perché è la stessa utilizzata nelle tabelle 2009 di Bologna; è chiaro che però siamo di fronte a differenze terminologiche che sono, appunto, solo tali, nel senso che quello a cui si fa sempre riferimento è il medesimo concetto.

Altre due novità sono contenute nel quesito 4; la prima è che la valutazione del danno biologico deve essere compiuta sulla base di tabelle esplicitamente individuate, che sono per le micropermanenti la tabella di Legge approvata per gli incidenti stradali e per le macropermanenti la tabella già preparata dalla Commissione che ha lavorato su questo, seppur non recepita ancora in legge; da tempo questo recepimento viene detto imminente; comunque, dal confronto con i medici legali si è appreso che, pur non essendo ancora legge, è la tabella perlopiù usata dai medici legali. Questo ha fatto sì che venisse modificato il precedente quesito dove invece veniva espressamente richiesto di indicare il metodo utilizzato; ciò perché, prima di queste tabelle, c'erano varie guide che si contendevano il campo, soprattutto due, la guida cosiddetta Luvoni, più vicina alla tabellazione INAIL, e la guida Bargagna, più sensibile all'aspetto dinamico-relazionale del danno biologico.

L'altra novità del quesito 4 è la richiesta di specificare i motivi della percentuale scelta nell'ambito dell'eventuale prevista forbice. La novità è sembrata opportuna in quanto, nonostante molte lesioni siano quantificate attraverso l'individuazione di una forbice di percentuali, nelle c.t.u. non viene quasi mai spiegato il motivo della scelta di un determinato numero percentuale; a onor del vero raramente gli stessi c.p.t. contestano tale scelta numerica, mentre si soffermano perlopiù sulla riconducibilità all'evento dannoso di determinati postumi, invece esclusi dal c.t.u..

Altra novità del quesito è il secondo periodo del quesito 3 sulla invalidità

temporanea, che si riallaccia sempre al tema della personalizzazione; l'esperienza concreta dimostra che il maggior spazio per una personalizzazione in termini di riconoscimento della sofferenza soggettiva è proprio in materia di temporanea.

Per questo motivo in questo caso il quesito non è eventuale, tenuto anche conto che la scelta del quantum giornaliero tra i due valori della forbice (88-132 euro nel caso delle macropermanenti) è comunque necessaria.

Ultima novità è il quesito 8, che è del tutto eventuale perché deve essere preso in considerazione dal medico legale soltanto qualora sia completato, e che riguarda l'aspetto cosiddetto dinamico-relazionale specifico. L'originale quesito SISMLA non era eventuale; invece il gruppo ha preferito orientarsi in modo diverso perché la sussistenza di specifici aspetti dinamico-relazionali può essere valutata dal Giudice solamente se allegata e concretamente provata, tenuto conto che la valutazione di tali aspetti in termini generali, cioè standardizzabili per la loro frequenza e ricorrenza, è già ricompresa nell'accertamento del danno biologico di cui al quesito 4. Al proposito mi fa piacere evidenziare come la dizione sia del quesito 4, che riguarda la definizione del danno biologico permanente, che della nostra tabella 2009 è praticamente stata fatta propria dalla Cassazione da ultimo con la sentenza 3906 del 2010.

Nel quesito si è fatto riferimento solo alla allegazione, non alla prova, per evitare qualsiasi anticipazione di giudizio sulla effettività della prova delle circostanze allegate.

Lascio poi al Prof. Vergari le osservazioni più tecniche sul quesito, ancora ringraziandolo per la disponibilità che ha sempre dimostrato al confronto con gli operatori giuridici.

Concludo con un breve accenno all'ultima parte delle tabelle 2009 della Terza

Sezione e cioè alla parte che riguarda la tabellazione del danno da morte del congiunto, il danno cosiddetto secondario.

Il danno per la morte del congiunto viene riconosciuto con le stesse forme del Tribunale di Milano e anche con un rinvio alle sue note esplicative. In realtà nelle tabelle 2009 di Bologna viene qualificato come danno non patrimoniale subito per la morte del congiunto, mentre nelle tabelle di Milano viene qualificato come danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale. L'importante è avere chiaro che si tratta comunque di una quantificazione unitaria del danno non patrimoniale che comprende anche il danno da sofferenza soggettiva o danno morale, che dir si voglia.

Già nelle tabelle 2008 del Tribunale di Bologna era proposta una liquidazione unitaria del danno per morte del congiunto, allora esplicitamente qualificata come comprensiva del danno morale e del danno da lesione del rapporto parentale, quale interesse costituzionalmente protetto, detto anche danno esistenziale. Questa quantificazione unitaria era proposta alla luce di quanto scaturito dalle sentenze gemelle del 2003, la 8127 e 8128 che, come sappiamo, sono state fatte proprie dalle Sezioni Unite del novembre 2008. E nella specificazione relativa al cosiddetto danno esistenziale delle tabelle 2008 già si metteva in luce quanto poi sarà definitivamente sancito dalle sentenze di San Martino del 2008, e cioè che i pregiudizi esistenziali risarcibili sono confinati alle conseguenze della lesione di diritti di carattere costituzionale. In altri termini, ciò che li identifica è la natura costituzionale del diritto leso e non la percezione di una sofferenza.

Io mi fermo qui perché siamo stati richiamati alla brevità per poi dar spazio alla dibattito; ringrazio per l'attenzione.